

## Delibere della XXVIII Assemblea Generale in applicazione delle norme circa il sostentamento del clero in Italia e circa l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche

---

*Nel presente numero del Notiziario si pubblicano i testi delle modificazioni e dei completamenti apportati dalla XXVIII Assemblea Generale alle disposizioni già approvate nelle Assemblee Generali del febbraio e del maggio 1986 e riportate nel Notiziario n. 10 del 30 dicembre 1986 (cf. pp. 273-304).*

*Si tratta in particolare di modifiche e integrazioni alle delibere n. 43, n. 44 e n. 47 e di nuove delibere (nn. 53, 54 e 55) in materia di sostentamento del clero nonché di una nuova delibera (n. 42 bis) in tema di insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche; esse sono state discusse e approvate con la prescritta maggioranza qualificata dalla XXVIII Assemblea Generale ordinaria, svoltasi a Roma dal 18 al 22 maggio 1987.*

*La "recognitio" della Santa Sede, richiesta dal can. 455, par. 2 del Codice di Diritto Canonico e dall'art. 17, par. 3 dello Statuto della C.E.I., è stata partecipata al Presidente della Conferenza, Card. Ugo Poletti, dal Prefetto del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, Card. Agostino Casaroli, in data 11 dicembre 1987.*

*I testi delle integrazioni, delle modifiche e delle nuove delibere vengono ora pubblicati con decreto del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, recante la data del 30 dicembre 1987.*

*In forza del medesimo decreto, le delibere entrano in vigore con la loro pubblicazione sul "Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana", cioè dal giorno 30 dicembre 1987.*

\* \* \*

*Di seguito sia alle disposizioni di tipo normativo riguardanti il sostentamento del clero che alla disposizione concernente l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche viene pubblicata una delibera approvata dalla medesima XXVIII Assemblea Generale a maggioranza assoluta; all'una e all'altra delibera non è stato dato carattere propriamente normativo perché il loro oggetto non lo richiedeva; esse rappresentano in ogni modo un indirizzo impegnativo, ai sensi e nei limiti dell'art. 18 dello Statuto della C.E.I.*



# Atti ufficiali

- Decreto di promulgazione delle  
delibere in materia di sostentamento  
del clero del Cardinale Presidente  
della Conferenza Episcopale Italiana

Roma, 30 dicembre 1987



# *Conferenza Episcopale Italiana*

PROT. N. 1143/87

Roma, 30 dicembre 1987

## DECRETO

La Conferenza Episcopale Italiana nella XXVIII Assemblea Generale ordinaria, svoltasi a Roma dal 18 al 22 maggio 1987, ha esaminato e approvato con la prescritta maggioranza alcune delibere di carattere normativo, che apportano modificazioni e integrazioni al complesso delle disposizioni già adottate dalla C.E.I., per dare attuazione al nuovo sistema di sostentamento del clero italiano che svolge servizio in favore delle diocesi, introdotto dalle Norme sugli enti e sui beni ecclesiastici approvate con il Protocollo firmato dalla Santa Sede e dal Governo Italiano il 15 novembre 1984 ed entrate in vigore il 3 giugno 1985 (cfr. in particolare art. 75, commi secondo e terzo).

Con il presente decreto, nella mia qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, per mandato della medesima Assemblea Generale e in conformità al can. 455 del Codice di Diritto Canonico nonché all'art. 28/a dello Statuto della C.E.I., dopo aver ottenuto la prescritta « recognitio » della Santa Sede con lettera del Prefetto del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, Card. Agostino Casaroli, in data 11 dicembre 1987 (prot. n. 8196/87), intendo promulgare e di fatto promulgo le delibere approvate dalla XXVIII Assemblea Generale che apportano modificazioni e integrazioni alle delibere n. 43, n. 44, n. 47 e le delibere contrassegnate con i nn. 53, 54 e 55, stabilendo che la promulgazione sia fatta mediante pubblicazione sul « Notiziario » ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana.

In conformità al can. 8, par. 2, del Codice di Diritto Canonico, tenuto conto dell'esigenza di procedere con sollecitudine a dar corso alle modificazioni e integrazioni apportate al sistema di sostentamento del clero, che prevede precise scadenze temporali, stabilisco altresì che le delibere promulgate abbiano forza esecutiva dalla data di pubblicazione sul « Notiziario » ufficiale. Pertanto le delibere di seguito riportate entreranno in vigore a partire dal 30 dicembre 1987.

**Modifica**

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA REMUNERAZIONE  
DOVUTA AI SACERDOTI CHE SVOLGONO SERVIZIO  
IN FAVORE DELLA DIOCESI

*La lettera b) del paragrafo primo della delibera n. 43 è così sostituita:*

- « b) per tener conto dei particolari oneri connessi all'esercizio del loro ufficio, viene attribuito un determinato numero di punti:
- ai Vescovi e a coloro che sono "in iure" ad essi equiparati;
  - ai Vescovi incaricati della cura di più diocesi;
  - ai sacerdoti che esercitano a tempo pieno l'ufficio di vicario generale o di vicario episcopale;
  - ai parroci incaricati della cura di più parrocchie o di parrocchie molto estese o di parrocchie aventi più di quattro mila abitanti; ai parroci incaricati dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica; ai parroci che svolgono il ministero di cappellano negli istituti di prevenzione e di pena ai sensi della legge 4 marzo 1982, n. 68, fermo restando che nel caso di concorso di due o più delle fattispecie indicate l'attribuzione in favore del parroco viene operata una sola volta, con riferimento a quella che prevede il maggior numero di punti; ».

**Integrazione**

*Alla delibera n. 43 è aggiunto il seguente paragrafo:*

« § 3. Dal 1° gennaio 1988 la remunerazione spettante ai sacerdoti aventi diritto verrà determinata al netto dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalle leggi vigenti (Fondo Clero INPS; Servizio Sanitario Nazionale), che l'Istituto Centrale per il sostentamento del clero versa, ai sensi dell'art. 25 delle Norme, per i sacerdoti che vi sono tenuti ».

DELIBERA n. 44

### **Integrazione**

PROVENTI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DEL MINISTERO  
DA COMPUTARE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE  
DELLA REMUNERAZIONE

*Al paragrafo 1 della delibera n. 44 è aggiunta la seguente disposizione:*

- « d) i due terzi della pensione maturata dai sacerdoti che nel 1961 hanno scelto di non iscriversi al Fondo Clero INPS, previa deduzione al compimento del 65° anno di età dell'importo corrispondente al trattamento minimo della pensione di vecchiaia del Fondo medesimo ».

DELIBERA n. 47

### **Modifica**

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA REMUNERAZIONE  
DOVUTA DAGLI ENTI ECCLESIASTICI AI SACERDOTI  
DEL CUI MINISTERO SI AVVALGONO

*Il numero 3 della lettera a) del paragrafo secondo della delibera n. 47 è così sostituito:*

- « 3. la valutazione complessiva del Vescovo, sulla base dei dati di cui ai nn. 1 e 2, nel senso che egli può stabilire:
- una diminuzione della quota per abitante fino a una percentuale del 30 per cento,
  - una diminuzione della quota per abitante fino a una percentuale del 90 per cento qualora la parrocchia versi in straordinarie difficoltà economiche, limitatamente al 5 per cento del numero delle parrocchie della diocesi,
  - un aumento della quota per abitante senza limiti predeterminati ».

**Nuova delibera**

ESTENSIONE DEL NUOVO SISTEMA DI SOSTENTAMENTO  
A TUTTI I SACERDOTI CHE SVOLGONO SERVIZIO  
IN FAVORE DELLA DIOCESI

*La Conferenza Episcopale Italiana*

- tenuto conto che l'art. 51, comma sesto, delle Norme dispone che il nuovo sistema di sostentamento si applichi inderogabilmente a tutti i sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi soltanto a partire dal 1° gennaio 1990;
- attesa la raccomandazione votata nel 1986 dall'Assemblea Generale, che invitava a mettere allo studio « la possibilità di estendere l'applicazione del nuovo sistema anche ai sacerdoti di cui alla delibera n. 48, paragrafo 2 a partire dall'anno 1988 »;
- considerati il maggior carico finanziario derivante dalle disposizioni migliorative adottate dalla XXVIII Assemblea Generale per i sacerdoti che sono attualmente inseriti nel sistema, l'opportunità di un più sicuro consolidamento organizzativo della fase di prima attuazione del sistema medesimo e l'urgenza di predisporre le risorse necessarie per realizzare le funzioni previdenziali integrative e autonome previste dall'art. 27, comma primo delle Norme;
- ritenuta peraltro la necessità di fare ogni sforzo per estendere quanto prima possibile il nuovo sistema di sostentamento a tutti i sacerdoti, per una piena attuazione della comunione presbiterale, che richiede parità di posizione giuridica ed economica in un quadro di solidarietà e di perequazione, e per meglio disporsi insieme ad affrontare l'impegno che sarà richiesto dalla definitiva realizzazione del sistema, esaurito il periodo transitorio triennale,

DELIBERA

L'estensione del nuovo sistema di sostentamento previsto dalle Norme a tutti i sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi sarà anticipata al 1° gennaio 1989.



**DELIBERA n. 54**

**Nuova delibera**

**AVVIO DELLE FUNZIONI PREVIDENZIALI INTEGRATIVE  
E AUTONOME IN FAVORE DEL CLERO ITALIANO**

*La Conferenza Episcopale Italiana*

- visto l'art. 27, comma primo delle Norme;
- richiamato il voto espresso nel 1986 dall'Assemblea Generale in connessione con l'approvazione della delibera n. 45;
- tenuto conto dell'opportunità di provvedere soprattutto ad assicurare ai sacerdoti che divengono inabili all'esercizio del ministero pastorale in favore di terzi una sufficiente integrazione in caso di scarsità di risorse, senza peraltro spegnere le forme di libera e fraterna contribuzione a fondi diocesani di solidarietà, che meritano vivo apprezzamento e incoraggiamento,

**DELIBERA**

Le funzioni previdenziali integrative e autonome in favore del clero italiano previste dalle Norme saranno attuate da parte degli istituti per il sostentamento del clero a partire dall'anno 1990, secondo i seguenti indirizzi:

- a) si provvederà ai Vescovi emeriti e ai sacerdoti inabili di qualsiasi età mediante un assegno integrativo delle pensioni eventualmente godute, fino a una misura da determinare;
- b) l'onere per il finanziamento delle funzioni previdenziali integrative sarà parzialmente a carico dei sacerdoti in servizio;
- c) non verranno stabiliti collegamenti con i fondi diocesani esistenti o che venissero avviati in base a libere contribuzioni dei sacerdoti.

**IMPEGNA**

L'Istituto Centrale per il sostentamento del clero:

- a) a formulare un preciso progetto al riguardo;
- b) a iniziare i necessari accantonamenti sulle risorse disponibili per il sistema a partire dal 1987.

## DA MANDATO

al Consiglio Episcopale Permanente, previa consultazione delle Conferenze Episcopali Regionali:

- a) di esaminare nella sessione del 9-12 novembre 1987 il progetto elaborato dall'Istituto Centrale e di approvarlo, dando orientamenti circa l'entità del primo accantonamento e prendendo tutte le decisioni che si renderanno necessarie per la pratica attuazione del progetto medesimo;
- b) di prendere le disposizioni necessarie per anticipare al 1988 l'attuazione delle funzioni previdenziali integrative, secondo gli indirizzi deliberati, in favore dei parroci inseriti nel sistema che diventano inabili e dei Vescovi emeriti.

DELIBERA N. 55

**Nuova delibera**

### INTERVENTI PER ASSICURARE LA CORRETTA ATTUAZIONE DELLE DELIBERE DELLA C.E.I. IN MATERIA DI SOSTENTAMENTO DEL CLERO

*La Conferenza Episcopale Italiana*

- consapevole che il nuovo sistema di sostentamento del clero italiano colloca le diocesi e gli Istituti centrale e diocesani in un quadro di organica connessione per attuare il sistema medesimo secondo criteri di solidarietà e di perequazione (cf. art. 3 dello statuto degli istituti);
- preso atto che il compito di verificare la correttezza delle linee gestionali degli Istituti diocesani è assicurato per legge dall'Istituto centrale (cf. artt. 42 e 43 delle Norme; art. 3, lett. c) dello statuto dell'I.C.S.C.; art. 16 dello statuto degli I.D.S.C.);
- tenuto conto dell'importanza che anche le disposizioni attuative date nelle singole diocesi siano esattamente rispondenti alla normativa canonica e concordataria vigente,

DELIBERA

Qualora risultasse che in una diocesi le delibere in materia di sostentamento del clero adottate dall'Assemblea Generale della Conferenza

Episcopale Italiana oppure, per sua delega, dal Consiglio Episcopale Permanente o dalla riunione dei Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali non sono state applicate correttamente, la Presidenza della C.E.I. è competente a decidere gli interventi necessari, restando sempre salvo il diritto di ricorrere « ad normam iuris » alla superiore autorità.

Roma, dalla Sede della C.E.I., 30 dicembre 1987

Ugo Card. POLETTI  
*Vicario Generale di Sua Santità  
per la Città di Roma e Distretto  
Presidenze  
della Conferenza Episcopale Italiana*

+ CAMILLO RUINI  
*Segretario Generale*

Delibera approvata a maggioranza assoluta  
in materia di sostentamento del clero

---

DETERMINAZIONI PARTICOLARI  
IN ORDINE AL PARAGRAFO 1, LETTERA C)  
DELLA DELIBERA N. 43 E DEL PARAGRAFO 1  
LETTERA C) DELLA DELIBERA N. 44

- « a) Dal 1° gennaio 1988, ai fini della determinazione del numero di scatti di anzianità, il calcolo sarà operato partendo dal primo giorno del mese successivo alla data di ordinazione sacerdotale;
- b) le pensioni diverse da quella Fondo Clero INPS, di cui il sacerdote goda a qualsiasi titolo e che derivino da contribuzioni almeno in parte volontarie, saranno considerate non computabili, ai fini del calcolo della remunerazione, qualora il sacerdote dimostri che il numero dei contributi volontari raggiunge almeno il 33 per cento del numero di contributi versati ».

Delibere circa l'insegnamento  
della religione cattolica  
nelle scuole pubbliche

- Decreto di promulgazione  
del Cardinale Presidente  
della Conferenza Episcopale Italiana

Roma, 30 dicembre 1987



# *Conferenza Episcopale Italiana*

PROT. N. 1147/87

Roma, 30 dicembre 1987

## DECRETO

La Conferenza Episcopale Italiana nella XXVIII Assemblea Generale ordinaria, svoltasi a Roma dal 18 al 22 maggio 1987, ha approvato con la prescritta maggioranza qualificata una delibera in materia di insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, completando in tal modo il quadro delle disposizioni ecclesiastiche per l'attuazione dell'art. 9, n. 2 dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense e dell'art. 5 del relativo Protocollo addizionale nonché dell'Intesa tra il Presidente della C.E.I. e il Ministro della Pubblica Istruzione firmata il 14 dicembre 1985.

Con il presente decreto, nella mia qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, per mandato della XXVIII Assemblea Generale e in conformità al can. 455 del Codice di Diritto Canonico, nonché all'art. 28/a dello statuto della C.E.I., dopo aver ottenuto la prescritta « recognitio » della Santa Sede con lettera del Card. Agostino Casaroli, Prefetto del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, in data 11 dicembre 1987 (prot. n. 8196/87), intendo promulgare e di fatto promulgo la delibera n. 42 bis, relativa all'« incarico dell'insegnamento di religione cattolica nella scuola materna ed elementare a religiosi o religiose in possesso di qualificazione riconosciuta dalla C.E.I. », stabilendo che la promulgazione sia fatta mediante pubblicazione sul « Notiziario » ufficiale della medesima Conferenza e che dalla data della pubblicazione essa diventi immediatamente esecutiva.

**Nuova delibera**

INCARICO DELL'INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA  
NELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE A RELIGIOSI  
O RELIGIOSE IN POSSESSO DI QUALIFICAZIONE  
RICONOSCIUTA DALLA C.E.I.

**Determinazione dei criteri di qualificazione e  
procedura per la verifica**

*La Conferenza Episcopale Italiana*

- visto il canone 804, §1 e § 2;
- visto il punto 4.4, lettera a) dell'Intesa stipulata il 14 dicembre 1985 tra il Presidente della C.E.I. e il Ministro della Pubblica Istruzione;
- vista la Delibera n. 41 sull'Insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche adottata dalla XXVI Assemblea Generale;
- vista la Nota pastorale della Commissione Episcopale per la dottrina della fede, la catechesi e la cultura e della Commissione Episcopale per l'educazione cattolica: « La formazione teologica nella Chiesa particolare » del 19 maggio 1985, nn. 7, 8, 10, 11, 12;

DELIBERA

§ 1. L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne ed elementari può essere affidato a religiosi o religiose che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di qualificazione:

- diploma di scienze religiose rilasciato da un Istituto di Scienze Religiose;
- diploma di cultura teologica rilasciato da una Scuola di formazione teologica;
- attestato di positiva partecipazione a un corso equipollente alla Scuola di formazione teologica.

§ 2. L'Ordinario del luogo, prima di procedere a riconoscere l'idoneità del religioso/a a norma del can. 804, § 2, è tenuto a verificarne la qualificazione.

A tale scopo richiede all'interessato l'esibizione dei suoi titoli di studio e nel caso di diploma rilasciato da Scuola di formazione teologica



o altro curriculum equipollente verifica la effettiva corrispondenza dei corsi frequentati ai requisiti previsti dal n. 12 della Nota pastorale del 19 maggio 1985 richiamata in premessa.

Roma, dalla Sede della C.E.I., 30 dicembre 1987

UGO Card. POLETTI  
*Vicario Generale di Sua Santità  
per la Città di Roma e Distretto  
Presidenze  
della Conferenza Episcopale Italiana*

+ CAMILLO RUINI  
*Segretario Generale*

# Delibera approvata a maggioranza assoluta in ordine all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche

---

## RICONOSCIMENTO DELLA IDONEITA' AD INSEGNARE LA RELIGIONE CATTOLICA AL PERSONALE DOCENTE E DI RUOLO NELLE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI

### *La Conferenza Episcopale Italiana*

- visti i canoni 804 e 805 del Codice di Diritto Canonico;
- visti gli impegni sottoscritti con l'Intesa del 14 dicembre 1985 tra il Presidente della C.E.I. e il Ministro della Pubblica Istruzione, al punto 4.4;
- vista la delibera n. 41 della C.E.I. sui « criteri di disciplina ecclesiastica per il riconoscimento e per la revoca della idoneità all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche »;
- vista l'Intesa del 10 giugno 1986 tra il Presidente della C.E.I. e il Ministro della Pubblica Istruzione sulle « specifiche e autonome attività educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche materne »;
- vista l'Intesa del 4 maggio 1987 tra il Presidente della C.E.I. e il Ministro della Pubblica Istruzione sulle « specifiche e autonome attività educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche elementari »;

### DELIBERA

L'Ordinario diocesano, salvo il caso di revoca dichiarata, riterrà di norma idonei ad insegnare la religione cattolica nelle scuole materne ed elementari gli insegnanti titolari di classe e quelli di cui alla Delibera n. 41, § 2 che si dichiarino disposti ad insegnare la religione cattolica e si impegnino a prendere parte, entro l'anno scolastico 1988-1989, ad iniziative di aggiornamento promosse o riconosciute dall'Ordinario Diocesano o dalla C.E.I.